

OFFICINE MECCANICHE ROSTIN S.r.l.

Sede legale e luogo conservazione documenti fiscali:

Via Olmo, 148 – Tel. 049 5564106 – Fax 0499200286
35011 BRONZOLA di Campodarsego (Padova)
R.D. n. 181032 – Albo Impr. Artig. N 65462 – P.I. 01788450284

Punto vendita - Via Antoniana, n° 258

35011 CAMPODARSEGO (PD) -

OFFICINA AUTORIZZATA **IVECO**

OFFICINA AUTORIZZATA **ZORZI**

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =



**OFFICINA AUTORIZZATA
TACHIGRAFI DIGITALI**

SIEMENS VDO

Automotive

Campodarsego, 29 febbraio 2012

Spett.le

A TUTTI I CLIENTI

OGGETTO: CONTROLLO BIENNALE TACHIGRAFI ANALOGICI E DIGITALI

Con la presente Vi comuniciamo che in data 9 febbraio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 il decreto legge n° 5 del 9 febbraio 2012- Decreto semplificazioni.

All'art. 11 comma 9 si cita:

Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successivi modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La norma si riferisce a tutti i tachigrafi, siano essi analogici o digitali.

Il decreto è entrato in vigore il 10 febbraio 2012 pertanto è già applicato, ed è stato inviato alle Camere per la conversione in legge che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Per quanto riguarda le Calibrazioni in corso di validità il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16/02/2012 Prot. n. 4333/DIV7 cita: ***Si ritiene opportuno evidenziare in proposito che la cadenza biennale deve essere applicata anche alle attestazioni di controllo del cronotachigrafo già rilasciate alla data in entrata in vigore del D.L. in argomento.***

Esempio: un controllo eseguito a gennaio 2011 ha validità fino a gennaio 2013.

Teniamo a precisare che la calibrazione biennale non esclude di fatto le attività tecniche per un anno intero. Il Regolamento CE 1360/2002 del 13 giugno 2002 prevede infatti che i tachigrafi debbano comunque essere sottoposti a controllo periodico in specifici casi quali:

- dopo ogni riparazione degli apparecchi di controllo – guasto di tachigrafo o sensore di movimento Kitas
- dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo – variazione del parametro w
- dopo una modifica della circonferenza dei pneumatici
- dopo un periodo di ora UTC errata di durata superiore a 20 minuti
- dopo la modifica del numero di targa

Distinti saluti.

Officine Meccaniche Rostin Srl